



CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
S A N M A R I N O



Republic of San Marino
Official Business Gate



IVA E MONOFASE: CASI PRATICI



ESTEROMETRO - ARTICOLO 1, COMMA 3-BIS, DECRETO LEGISLATIVO 5 AGOSTO 2015, N. 127

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.26/E del 13 luglio 2022, la ratio del cosiddetto «esterometro» non è *“più da identificare nel mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate tra soggetti passivi, ma nel monitoraggio di tutte quelle in cui una delle parti è “estera”.*”



CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
S A N M A R I N O



Republic of San Marino
Official Business Gate



Ne consegue che qualsiasi cessione o acquisto di beni o prestazione di servizi in campo o fuori campo IVA che un soggetto passivo stabilito in Italia effettua o riceve da un residente nella Repubblica di San Marino

deve

essere sempre monitorata tramite fattura elettronica, ma a seconda delle caratteristiche dell'operazione la fattura da inviare al Sdl deve essere predisposta secondo regole diverse.



CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
S A N M A R I N O



Republic of San Marino
Official Business Gate

Soggetto passivo stabilito in Italia quando effettua delle operazioni con residenti nella Repubblica di San Marino deve sempre emettere fatture in formato elettronico secondo le modalità indicate all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (cd «esterometro»)

Cessioni o acquisto di beni con trasferimento degli stessi nella o dalla Repubblica di San Marino

Le fatture devono essere emesse soltanto in formato elettronico secondo le modalità indicate nel DM 21 giugno 2021

Le fatture elettroniche sono inviate dal Sistema di interscambio all'Hub dell'Ufficio tributario sammarinese che a sua volta le trasmette ai propri operatori. Le fatture sono vistate dall'Ufficio Tributario

Prestazioni di servizi fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale commissionate da un operatore economico stabilito nella Repubblica di San Marino

È possibile utilizzare le modalità indicate all'art 20 del DM 21 giugno 2021

Nella procedura indicata all'art 20 del DM 21 giugno 2021 le fatture elettroniche sono inviate dal Sistema di interscambio all'Hub dell'Ufficio tributario sammarinese che a sua volta le trasmette ai propri operatori. Le fatture non sono vistate dall'Ufficio Tributario

Tutte le altre operazioni

Le fatture devono essere emesse soltanto in formato elettronico secondo le modalità indicate all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (cd «esterometro»)

Le fatture elettroniche sono inviate al Sistema di interscambio, il quale non le trasmette all'Hub dell'Ufficio tributario sammarinese



CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
S A N M A R I N O



Republic of San Marino
Official Business Gate



Cessioni o acquisto di beni con trasferimento degli stessi nella o dalla Repubblica di San Marino

Le fatture devono essere emesse soltanto in formato elettronico secondo le modalità indicate nel DM 21 giugno 2021

DM 21 giugno 2021

Cessioni con trasferimento di beni in San Marino nei confronti di:

- operatori sammarinesi
- enti, associazioni e simili che hanno effettuato acquisti in Italia nell'anno precedente o in quello in corso per un importo pari a 8.000 euro.

Oppure per

- operazioni di transfer in conto proprio anche per quelle effettuate a seguito delle cosiddette «vendite a distanza» nei confronti di privati
- mezzi di trasporto nuovi o considerati come nuovi di fabbrica da immatricolare a San Marino.



CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
S A N M A R I N O



Republic of San Marino
Official Business Gate

COMMERCIALISTA
TELEMATICO.com



**TERRITORIO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA**

Tutti i trasferimenti di beni sono considerate cessioni all'esportazioni, ma sono previste delle deroghe

**TERRITORIO DELLA
REPUBBLICA SAMMARINESE**

Attenzione! sono obbligatori due adempimenti per potere considerare valide le esclusioni:

1. DDT con causale del trasporto
2. Annotazione in apposito registro

Ai sensi dell'art 1, c. 1 e c 2, tutti i trasferimenti di beni effettuati da operatori economici italiani in San Marino sono considerate cessioni all'esportazione.

Ai sensi dell'art 1, c. 2, sono previste specifiche esclusioni, ad esempio, i beni oggetto di perfezionamento o di manipolazioni usuali, oppure beni introdotti per lo svolgimento di prestazioni.

Italia

Tutti i beni che sono trasferiti a San Marino si considerano delle cessioni all'esportazione ad eccezione di specifiche esclusioni indicata al. c. 2 art. 1

San Marino



Il comma 5 dell'art 1 stabilisce che una cessione/trasferimento si considera effettuato all'inizio del trasporto o della spedizione.

Attenzione! Il differimento richiede che le operazioni debbano essere annotate in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del DPR n. 633 del 1972, e la relativa causale debba essere indicata nel documento di trasporto.

Il comma 5 dell'art. 1 prevede, tuttavia, anche **delle deroghe che consentono il differimento dell'effettuazione rispetto alla presunzione della data della partenza.**

In generale consentono la traslazione della data tutti i contratti con effetti differiti, ad esempio quelli legati ad una clausola di gradimento, di conto visione o di conto collaudo oppure i contratti estimatori e simili.



Operatore
italiano


Fattura
elettronica
2R4GT08

**Sistema di
interscambio**

ATTENZIONE! Se entro 4 mesi dall'emissione della fattura non viene ricevuta la fattura validata, nei 30 giorni successivi deve essere emessa nota di variazione ai sensi dell'art 26 DPR n. 633 del 1972 senza sanzioni ne interessi.

**Hub Ufficio
Tributario**

Fattura
elettronica
2R4GT08



Operatore
sammarinese

**CASSETTO FISCALE
DOVE VIENE
DEPOSITATA LA
FATTURA ELETTRONICA
VALIDATA**

**Sistema di
interscambio**

DM 21 giugno 2021

Cessioni da parte di operatori sammarinesi con trasferimento dei beni da San Marino in Italia nei confronti di:

- operatori economici stabiliti o identificati in Italia
- enti associazioni e simili che hanno effettuato acquisti in San Marino nell'anno precedente o in quello in corso per un importo pari a 8.000 euro.

Oppure

- operazioni di transfer in conto proprio anche per quelle effettuate a seguito delle cosiddette «vendite a distanza» nei confronti di privati
- mezzi di trasporto nuovi o considerati come nuovi di fabbrica.



**Territorio della
Repubblica
sammarinese**

Tutti i beni introdotti in Italia da operatori economici sammarinesi sono considerate importazioni salvo specifiche esclusioni

**Territorio della
Repubblica
italiana**

Attenzione! sono obbligatori due adempimenti per potere considerare valide le esclusioni:

1. DDT con causale del trasporto
2. Annotazione in apposito registro

Ai sensi dell'art 1, c. 1 e c 3, **tutti i beni introdotti da operatori economici sammarinesi in Italia sono considerate importazioni.**

Ai sensi dell'art 1, c. 3, **sono previste specifiche esclusioni**, ad esempio, i beni oggetto di perfezionamento o di manipolazioni usuali, oppure beni introdotti per lo svolgimento di prestazioni.



CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
S A N M A R I N O



Republic of San Marino
Official Business Gate



San Marino



Tutti i beni che sono trasferiti da San Marino in Italia si considerano delle importazioni ad eccezione di specifiche esclusioni indicata al. c. 3 art. 1



Italia



Il comma 5 dell'art 1 stabilisce che una cessione/trasferimento si considera effettuato all'inizio del trasporto o della spedizione.

Attenzione! Il differimento richiede che le operazioni debbano essere annotate in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del DPR n. 633 del 1972, e la relativa causale debba essere indicata nel documento di trasporto.

Il comma 5 dell'art 1 prevede tuttavia anche **delle deroghe che consentono il differimento dell'effettuazione rispetto alla presunzione della data della partenza.** In generale consentono la traslazione della data tutti i contratti con effetti differiti, ad esempio quelli legati ad una clausola di gradimento, di conto visione o di conto collaudo oppure i contratti estimatori e simili.


Operatore
sammarinese

Fattura
elettronica
Senza IVA

Cod. dest.

Hub Ufficio Tributario

Codice destinatario
dell'operatore italiano

Fattura
elettronica
senza IVA

Cod. dest.

ATTENZIONE! L'operatore economico italiano una volta che gli è stata recapitata la fattura dal SDI l'annota nei registri previsti dagli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti.


Operatore
italiano

Cassetto fiscale
dove viene
depositata la
fattura elettronica
senza IVA

Sistema di
interscambio

Operatore
sammarinese

Fattura
elettronica
con IVA
Cod. dest.

Hub Ufficio Tributario

Codice destinatario
dell'operatore italiano

Fattura
elettronica
con IVA
Cod. dest.

ATTENZIONE! Se entro 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione (inizio trasporto o spedizione art. 1 c. 5) non viene ricevuta la fattura validata, nei 30 giorni successivi deve essere emessa nota di variazione ai sensi dell'art 26 DPR n. 633 del 1972 senza sanzioni ne interessi.

Operatore
italiano

Cassetto fiscale
dove viene
depositata la
fattura elettronica
validata

Sistema di interscambio

Hub Ufficio Tributario

Fattura
elettronica
con IVA
Cod. dest.



+ elenchi
riepilogativi

Codice destinatario
dell'operatore italiano

Operatore
sammarinese

Agenzia delle
Entrate
Direzione
Provinciale di
Pesaro Urbino

Fattura
elettronica
Con IVA
Cod. dest.

ATTENZIONE! L'esito positivo del controllo da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate è reso noto telematicamente all'ufficio tributario e al cessionario; quest'ultimo soltanto da tale momento può operare la detrazione dell'imposta, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Operatore
italiano

La fattura
viene
validata

Cassetto fiscale dove
viene depositata la
fattura elettronica
con IVA

Sistema di
interscambio

Circolare n. 26 del 13 luglio 2022

In caso di operazioni realizzate da parte di operatori economici non residenti in favore di soggetti passivi stabiliti in Italia *«non vi è, dunque, obbligo di assolvere ai doveri di integrazione/autofatturazione mediante la procedura di trasmissione dei dati tramite file xml utilizzando il tipo documento TD17, TD18 e TD19 (tale integrazione/autofattura potrebbe, ad esempio, anche avvenire in forma analogica), Sembra peraltro opportuna una precisazione relativa ad un caso peculiare, legato alle operazioni con San Marino. Al riguardo, si ritiene che in tale fattispecie il soggetto italiano che riceve via Sdl la fattura elettronica da quello sammarinese debba trasmettere a Sdl un file con tipo documento TD19 compilando l'aliquota e l'imposta da registrare in contabilità.»*

Pertanto, secondo l'Agenzia delle Entrate, negli acquisiti di beni effettuati dove perviene all'acquirente italiano da parte del cedente sammarinese una fattura elettronica senza addebito d'imposta, l'acquirente italiano deve trasmettere al Sdl un file con tipo documento il codice natura TD19



CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
S A N M A R I N O




Republic of San Marino
Official Business Gate



Prestazioni di servizi fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale commissionate da un operatore economico stabilito nella Repubblica di San Marino

Per le prestazioni fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale l'art 20 consente di utilizzare il codice destinatario dell'Ufficio Tributario





CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
S A N M A R I N O



Republic of San Marino
Official Business Gate



Tutte le altre operazioni






CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
S A N M A R I N O



Republic of San Marino
Official Business Gate



Le fatture non devono mai essere emesse in formato elettronico stabilite nel DM 21 giugno 2021





CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
S A N M A R I N O



Republic of San Marino
Official Business Gate



Casistiche particolari







CHAMBER of COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
S A N M A R I N O



Republic of San Marino
Official Business Gate

COMMERCIALISTA
TELEMATICO.com


Gli acconti



Operatore
sammarinese

Codice destinatario
dell'Ufficio Tributario

2R4GT08



Operatore italiano

Acconto
Fattura
elettronica


**Sistema di
interscambio**

**Hub Ufficio
Tributario**

Attenzione! A fronte di un anticipato pagamento è obbligatorio emettere fattura.

Attenzione! Le fatture di acconto non sono prese in considerazione dall'Ufficio Tributario il quale valida/vista le fatture soltanto all'atto dell'avvenuta introduzione dei beni nel territorio della Repubblica di San Marino momento in cui sorge il diritto dell'Erario sammarinese di applicare l'imposta sulle importazioni.


Attenzione! A fronte di un anticipato pagamento non deve essere emessa fattura elettronica.



Operatore sammarinese



Acconto
Documento
avente
valenza solo
ai fini
civilistici



Operatore
italiano

Attenzione!
L'operatore italiano non deve assolvere l'imposta mediante il meccanismo dell'inversione contabile.

Attenzione! Le fatture di acconto non sono prese in considerazione dall'Ufficio Tributario il quale valida/vista e canalizza le fatture al SdI soltanto all'atto dell'avvenuta uscita dei beni dal territorio della Repubblica di San Marino momento in cui sorge il diritto dell'Erario italiano a pretendere l'imposta sul valore aggiunto.




CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
S A N M A R I N O



Republic of San Marino
Official Business Gate

COMMERCIALISTA
TELEMATICO.com

Gli abbuoni e gli sconti



Qualche dubbio, tuttavia, potrebbe sorgere in relazione alla possibilità che, analogamente a quanto previsto per i Paesi UE, la rettifica in diminuzione di una cessione intracomunitaria, pur se non operata (in quanto non obbligatoria), comporta, comunque, una riduzione del plafond, secondo quanto indicato nella circolare n. 13 del 23 febbraio 1994 del Ministero delle Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. VII -, al punto B.10.3 (“(l)e variazioni in diminuzione, anche se non operate, riducono del corrispondente ammontare la disponibilità del plafond”).



Operatore
sammarinese

Nota di
variazione
elettronica
senza IVA
Cod. dest.

**Hub Ufficio
Tributario**

Codice destinatario
dell'operatore italiano



Operatore
italiano

Fattura
elettronica
senza IVA
Cod. dest.

**Sistema di
interscambio**

Cassetto fiscale
dove viene
depositata la
fattura elettronica
senza IVA



CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
S A N M A R I N O



Republic of San Marino
Official Business Gate



Le cessioni a titolo non oneroso



CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
S A N M A R I N O



Republic of San Marino
Official Business Gate



Campioni gratuiti

Per i campioni gratuiti valgono le disposizioni dell'art. 2, comma 3, lett. d, del DPR n. 633 del 1972 che considera tali operazioni fuori campo IVA, purché i beni risultino di modico valore e siano appositamente contrassegnati. L'operatore economico deve emettere un documento di trasporto, volto a scortare i beni durante la loro circolazione.

Omaggi

Valgono i principi di carattere generale previsti dal DPR n. 633 del 1972. L'art. 2 considera rilevanti ai fini IVA anche le cessioni gratuite, con le sole eccezioni dei beni che l'impresa non produce né commercializza di costo unitario pari o inferiore a 50,00 euro.

In considerazione della significatività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di queste operazioni, non esisterebbero delle preclusioni ostative all'applicazione del regime agevolativo e, pertanto, come rilevato dall'Assonime con la circolare n. 89 del 1° agosto 1996, per le esportazioni di beni ceduti gratuitamente è configurabile il regime della non imponibilità.

Ad ogni modo, le operazioni "franco valuta" non rilevano ai fini della costituzione del plafond; sul punto il pensiero dell'amministrazione finanziaria e della dottrina coincidono.

Sostituzioni in garanzia

Per la sostituzione di beni e merci in garanzia o a seguito di accordi contrattuali si deve ritenere che valga, anche con San Marino, quanto previsto dall'Amministrazione finanziaria per le operazioni interne (cioè tra operatori nazionali).

Relativamente alle sostituzioni in garanzia, con la risoluzione n. 360323 del 7 aprile 1976, è stato riconosciuto che le sostituzioni di beni e merci difettose non costituiscono cessioni imponibili, nella considerazione che quest'ultime sono effettuate in regime di "garanzia". Ciò significa che il cedente adempie ad un'obbligazione stabilita contrattualmente tra le parti e per la quale non sussiste un corrispettivo diretto, ma indiretto, giacché il prezzo di vendita che è già stato assoggettato ad imposta, è stato determinato dal cedente anche in considerazione di eventuali cessioni in sostituzione.

Il documento di accompagnamento in queste ipotesi è utile per dimostrare, a posteriori e/o in presenza di eventuali controlli su strada, l'operazione che si sta ponendo in essere.



CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
S A N M A R I N O




Republic of San Marino
Official Business Gate



I resi





Qualche dubbio, tuttavia, potrebbe sorgere in relazione alla possibilità che, analogamente a quanto previsto per i Paesi UE, la rettifica in diminuzione di una cessione intracomunitaria, pur se non operata (in quanto non obbligatoria), comporta, comunque, una riduzione del plafond, secondo quanto indicato nella circolare n. 13 del 23 febbraio 1994 del Ministero delle Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. VII -, al punto B.10.3 (“(l)e variazioni in diminuzione, anche se non operate, riducono del corrispondente ammontare la disponibilità del plafond”).



Operatore
sammarinese

Nota di
variazione
elettronica
senza IVA
Cod. dest.

**Hub Ufficio
Tributario**

Codice destinatario
dell'operatore italiano



Operatore
italiano

Fattura
elettronica
senza IVA
Cod. dest.

**Sistema di
interscambio**

Cassetto fiscale
dove viene
depositata la
fattura elettronica
senza IVA




CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
S A N M A R I N O



Republic of San Marino
Official Business Gate

COMMERCIALISTA
TELEMATICO.com

Le operazioni triangolari





CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
S A N M A R I N O



Republic of San Marino
Official Business Gate



- ✓ Inoltra quesiti ad academy@camcom.sm
- ✓ Scarica la guida **Doing Business** su www.camcom.sm



Prossimi webinar

- ✓ **Mercoledì 10 maggio** Stabile organizzazione o subsidiary - Insediarci a San Marino: aspetti strategici, legali, contabili e fiscali
- ✓ **Mercoledì 17 maggio** Stabile organizzazione o subsidiary: la gestione del distacco e l'assunzione del personale all'estero – aspetti fiscali e contributivi